

• Sei stato condannato
in contumacia? Può accadere se...

di Giuseppe Daniele

LEGISLAZIONE

Occhio alla carta di circolazione

Per gli amici distratti (come me) vorrei fare una piccola considerazione relativa all'importanza di avere la carta di circolazione sempre aggiornata, ovvero col passaggio di proprietà trascritto e l'ultima residenza aggiornata (sul libretto e al P.R.A.).

C'è chi è stato condannato in "contumacia", senza cioè essere a conoscenza del procedimento a suo carico, poiché non gli era stata notificata alcuna citazione o atto giudiziario.

Altri hanno scoperto, solo dopo anni e dopo aver richiesto un certificato penale, di aver subito una condanna al pagamento di una multa (da non confondere con l'ammenda, pena meno grave) e/o a pena detentiva (sic!), fortunatamente sospesa condizionalmente.

Ovviamente le Preture non giudicano contumaci gli imputati irreperibili (così si chiama chi, dopo opportune ricerche, non sia stato trovato all'indirizzo conosciuto o indicato), a loro discrezione o per sadismo ma obbediscono al dettato legislativo che all'art. 157 c.p.p. (codice di procedura penale) (*Prima notificazione all'imputato non detenuto*) così recita:

1. Salvo quanto previsto dagli art. 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancan-

za, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1. non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporaneamente dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone. ... **OMISSIS**...

Ancora più importante è l'art. 159, (*Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità*):

1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'art. 157, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche dell'imputato, particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora, in quelle dove abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. **Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, dopo aver designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore (d'ufficio - N.d.R.).**

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto. L'irreperibile è rappresentato dal difensore.

È quindi fondamentale per il buon esito della difesa presenziare al dibattimento, o quantomeno essere assistiti da un legale di propria fiducia

per presentare memorie o documentazione difensiva.

Ovviamente quasi sempre le multe per infrazioni a ordinanze Sindacali o Prefettorili, le "becchiamo" fuori dalla città di residenza, dove non c'è un portiere o una vicina che conoscano il nostro indirizzo!

Dunque, ribadisco, è **importante far aggiornare la carta di circolazione ed effettuare il cambio di residenza al Comune**; se su di essa (e al P.R.A.) risulta il vecchio indirizzo, o in caso di cambio di proprietà, il nostro nominativo anziché quello del nuovo proprietario, non avremo la possibilità di ricevere le notifiche o, in difetto, di proporre ricorso, qualora le autorità precedenti non abbiano notificato secondo procedura.

Non trascuriamo il fatto che il nuovo proprietario potrebbe anche disinteressarsi, meglio dire fregarsene, delle notifiche, "tanto non sono a nome mio".

Vorrei infine precisare che quanto sopra riguarda soltanto la **prima notificazione**, poiché se successivamente ci trasferiamo e non riceviamo niente, anche per

colpa delle poste, non possiamo impugnare alcunché; infatti **ogni trasferimento di indirizzo deve essere comunicato all'autorità che procede, a nostra cura e senza eccezioni.**

Naturalmente è sempre possibile far annullare una sentenza di condanna, qualora sia stata

pronunciata nell'inosservanza degli articoli del codice relativi alla notificazione degli atti.

150 giorni per la notifica

ROMA - La Corte costituzionale ha respinto le censure mosse dal giudice conciliatore di Roma alle norme sulla circolazione stradale (art. 141 del Dpr n.393/1959 e art.22 della legge n.122/1989) che hanno portato a 150 giorni (contro i 30 previsti dal "vecchio" Codice della strada, e i 90 previsti dalla legge n.62) il termine di notifica delle contravvenzioni.